



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Servizio
Polizia Locale

Registro Ordinanze n. 97 del 18/04/2020

ORDINANZA

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19

IL SINDACO

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante *“Indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da covid-19”*;
- i Decreti-legge del 23 Febbraio nr. 6 e 25 Marzo nr. 19, recanti *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

RICHIAMATI i D.P.C.M. in data 8/03/2020, 9/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020 e 10/04/2020 tutti rivolti a dettare disposizioni attuative dei richiamati Decreti Legge n. 6 e 19/2020;

RICHIAMATE altresì le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n.ri da 1 a 19 tutte inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

DATO ATTO che a fronte della gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, è necessario protrarre gli interventi volti a dissuadere i Cittadini dal tenere comportamenti non conformi alle misure di contenimento del contagio;

CONSIDERATO che

- i ricordati D.P.C.M. in materia di gestione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si pongono come obiettivo quello di evitare ogni spostamento non necessario di persone, se non rivolto al soddisfacimento di primarie esigenze di vita, e comunque da intendersi ridotto al minimo indispensabile;
- il Decreto Legge n. 19/20 all'art. 3 stabilisce che: *“I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, nè eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”*

- l'oggetto individuato dall'art. 3 c.1 del Decreto Legge n.19/20 è il seguente: “*specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso*”

VALUTATO che per quanto ancora in gran parte incerte le dinamiche di diffusione e pervasività del virus fra la popolazione umana, è a questo punto dimostrata la trasmissibilità per via respiratoria e un'elevata capacità di contagio, circostanza che appare tanto più confermata nell'ambito di spazi ristretti e poco areati e che detto rischio sia da valutare in particolare all'interno degli esercizi commerciali in linea con quanto previsto dall'allegato 5 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e all'interno degli uffici pubblici, filiali di istituti di credito, uffici postali e mezzi del trasporto pubblico;

RITENUTO opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere specifiche misure al fine di evitare un aggravamento del rischio sanitario nel territorio del Comune di Loano nonché declinare in forma chiara e non equivocabile i criteri di verifica delle disposizioni introdotte dalla legislazione d'emergenza richiamata in premessa, finalizzate a dissuadere i Cittadini dal tenere comportamenti incoerenti con le prescrizioni di carattere sanitario e non allineate alle misure straordinarie assunte su tutto il territorio nazionale per contenere con ogni mezzo la diffusione del virus.

PRESO ATTO che la Regione Liguria ha comunicato che:

- a partire da venerdì 10 aprile effettua la consegna gratuita al domicilio delle mascherine, dispositivi di protezione individuale per tutti gli abitanti della Liguria ed in particolare che nei comuni sopra i 2000 abitanti saranno le Poste Italiane che, a titolo gratuito, consegneranno le mascherine a casa;
- a questa prima spedizione, che si dovrebbe concludere entro la fine di aprile, ne seguirà un'altra tramite la rete delle farmacie, la rete di distribuzione dei giornali ed edicole del territorio;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- l'art. 4 c.1 del Decreto Legge 19/2020 riguardante le conseguenze sanzionatorie del mancato rispetto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

ORDINA

Dalla data del 20 aprile 2020 e fino alla espressa revoca del presente provvedimento di indossare mascherine protettive o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca all'interno di esercizi commerciali, uffici pubblici, filiali di istituti di credito, uffici postali, mezzi del trasporto pubblico, nonché in tutte le circostanze ove, in luogo pubblico o aperto al pubblico, non sia possibile mantenere la distanza prescritta di almeno un metro prevista dal richiamato D.P.C.M. 10 Aprile 2020.

INFORMA

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza comporterà l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento del presente provvedimento ed all'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

DISPONE

1. la trasmissione della presente Ordinanza:
 - alla Prefettura/ UTG di Savona;
 - al locale Comando di Polizia Locale;
 - alla Stazione Carabinieri di Loano;
 - all'ASL 2 – Dipartimento di Prevenzione;
2. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on- line del Comune per la dovuta pubblicità alla cittadinanza;
3. l'informativa alla cittadinanza a mezzo degli organi di stampa.

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SINDACO

(Luigi PIGNOCCA)

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005